

Escherichia coli STEC e sistema rapido di allerta

Una famiglia di immigrati rumeni, padre, madre e un bambino di 14 mesi, decide per una cena tipica del loro paese, così acquista in un negozio etnico rumeno un noto formaggio di quel paese per gustarselo con la polenta calda. Un piccolo assaggio è riservato anche al piccino. La notte il padre accusa sintomatologia intestinale, il giorno seguente i genitori si accorgono che anche il figlio aveva forti dolori di pancia, chiamano il pediatra che consiglia il ricovero all'ospedale pediatrico dove viene diagnosticata sindrome emolitico – uremica. L'ospedale allerta i servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'USL che provvede a rintracciare le forme di quel formaggio ancora in vendita e a fare un appello affinché chi ne fosse in possesso non lo consumasse ma lo riportasse al negozio di acquisto.

Le analisi eseguito dall'Istituto Superiore di Sanità su campioni biologici del bambino e sul residuo del formaggio conferito dal padre e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana sul formaggio residuo, confermano la presenza nei campioni biologici di anticorpi specifici e quindi l'infezione da VTEC O26 mentre, nel campione di formaggio, tramite PCR si accerta la presenza dei geni batterici codificanti l'intimina, la verocitotossina 1 e la verocitotossina 2, geni associati al sierogruppo O26.

Detta così forse appare come una storia simile a molte altre ma dietro a questo semplice svolgimento si annidano risvolti francamente preoccupanti che pongono seri dubbi sull'effettiva affidabilità del sistema di allerta rapido e soprattutto sull'uniformità della sua gestione all'interno degli stati membri dell'Unione Europea.

La vicenda che abbiamo narrato si è svolta tra il 1 marzo u.s., data di acquisto del formaggio, e il 14 marzo data in cui l'ospedale ha attivato i servizi dell'USL. Nel frattempo c'è stato il consumo del formaggio la sera del 5 marzo e il ricovero del piccolo il 9 marzo.

Quest'ultimo giorno, ovvero il 9 marzo u.s., ha coinciso con la diffusione di una News (16-811) del sistema RASFF con la quale la ditta SC Bradet s.r.l. di Pitesti (Romania) informava di aver disposto il ritiro dei propri prodotti a base di latte poiché probabilmente collegati ad una serie di casi di tossinfezioni la metà delle quali, era stato accertato, sostenute da Escherichia coli O26:H11. Inoltre si afferma nella nota che anche alcuni prodotti della ditta in questione erano stati trovati contaminati dal germe.

Particolare non secondario l'“epidemia” di tossinfezioni era iniziata il 24 gennaio 2016 e aveva interessato almeno 14 bambini.

Ora è legittima domanda se il sistema di allerta rapido, uno dei punti qualificanti il Regolamento CE 178/2002, funzioni bene in tutti gli stati dell'Unione o se forse, proprio nella logica dell'analisi del rischio, non sia necessario focalizzare l'attenzione su realtà dove l'attivazione del sistema RASFF richiede un mese e mezzo e quattordici bambini con sindrome emolitico – uremica. Tutto ciò senza considerare che questo quadro di evidente perdita di controllo non è stato sufficiente a generare un'allerta bensì solo una “News”.

A questo punto, cambiando punto di vista, sorgono domande diverse ovvero se in questo quadro ha senso attivare il sistema rapido a seguito dell'accertato superamento dei livelli di metalli pesanti nel pesce o per contenuti sforamenti nel dosaggio di additivi o semplicemente perché, in analisi di prima istanza, si è verificata una positività per Listeria o Salmonella.

Forse alla base di tutto ciò sta un'interpretazione del principio di precauzionalità, altra colonna portante del regolamento 178/2002, molto lassa e variabile: in alcune aree 14 bambini all'ospedale

non giustificano più di una news, in altre il semplice sospetto di una salmonella in un prodotto impone l'attivazione di un sistema di ritiro – richiamo che ha costi importanti ma ritorni difficili da valutare.

In *medio stat virtus* è un'antica locuzione latina che ancor oggi dovrebbe insegnare molto e soprattutto suggerire che l'incertezza interpretativa di principi espressi dalla norme conduce a crisi della norma stessa soprattutto quando la norma definisce fra i propri obbiettivi quello di “garantire pratiche commerciali leali” obbiettivo che difficilmente potrà essere raggiunto fino a quando anche il sistema dei controlli non sarà assicurato su una base interpretativa e applicativa uniforme.



SIMeVeP Toscana
Marzo 2016